

Rep. n. _____ del _____

**ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA
CENTRO, LA SOCIETA DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST E
LA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "ORA CON NOI" PER LA
DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER
L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI TIPO
RESIDENZIALE NELLA COMUNITA' ALLOGGIO PROTETTA "CASA
HUMANITAS" DI BADIA A SETTIMO - SCANDICCI (FIRENZE) – CIG
B71B43B0CD**

TRA

L'Azienda USL Toscana Centro, con sede legale in Firenze, P.za Santa Maria Nuova
1, codice fiscale e partita IVA 06593810481, di seguito denominata "AUSL",
rappresentata dalla dott.ssa Annalisa Ghiribelli, autorizzata alla stipula con la
deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____, domiciliata per
la carica presso la suddetta azienda, la quale interviene, stipula e agisce non in
proprio, ma nella sua qualità di Direttore SOS Servizi Amministrativi per Territorio
e Sociale Firenze Empoli della AUSL;

La Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, con sede legale in Sesto Fiorentino
(FI), Via Gramsci n. 561, codice fiscale e partita IVA 05517820485, di seguito
denominata "SdS", rappresentata dal dott. Andrea Francalanci, domiciliato per la
carica presso la stessa SdS, il quale interviene, stipula e agisce non in proprio, ma
nella sua qualità di Direttore;

E

La Fondazione di partecipazione “Ora con Noi Onlus” di seguito denominata “Struttura”, con sede legale in Via Bessi 2, Scandicci , Partita IVA 06933540483 nella persona del suo Legale Rappresentante D'Eugenio Giuseppe, nato a Taurianova il 08.01.1955, C.F. DGNGPP55A08L063Q, domiciliato per la carica presso la sede della Società quale soggetto proprietario e gestore della Comunità Alloggio Protetta “Casa Humanitas” ubicata in Badia a Settimo - Scandicci (FI), Via dell’Orto, 9.

RICHIAMATI

- il decreto legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all’articolo 8-ter (*“Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie”*);
- la legge n. 328/2000 (*“Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (*“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*) e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 (*“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”*);
- la legge regionale n. 40/2005, e ss.mm. (*“Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”*), e, in particolare, l'art.19, con il quale si stabilisce che il Piano Sanitario e Sociale Regionale individua gli obiettivi di salute da assumere per la programmazione locale, definendo i criteri per l’attuazione di intese ed accordi tra Aziende per la contrattazione con i soggetti privati accreditati;
- la legge regionale n. 41/2005, e ss.mm. (*“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”*);

- la legge regionale n. 82/2009 (*“Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”*), così come modificata dalla legge regionale n. 1/2020 (*“Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla L.R. n. 82/2009”*);
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 86/R dell’11 agosto 2020 (*“Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) in materia di requisiti e procedure di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”*), che abroga il precedente Regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 29/R del 3 marzo 2010;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2/R del 9 gennaio 2018 (*“Regolamento di attuazione dell’art. 62 della Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 41”*);
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50/R dell’11 settembre 2018 (*“Modifiche al DPGR 9 gennaio 2018 n. 2/R”*);
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 504/2017 di recepimento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017;
- il D. Lgs. N. 62/2024 sul percorso di attuazione del modello di presa in carico della persona con disabilità e del progetto di vita;
- il Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) e il Codice nazionale di cui al decreto legislativo n. 196/2003, modificato dal decreto legislativo n. 101/2018, che prevede l’obbligo per il titolare del trattamento dei dati di stipulare, con il responsabile del trattamento, atti giuridici in forma scritta che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata e le modalità di trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento, e che il responsabile effettui il trattamento attenendosi

alle condizioni stabilite ed alle istruzioni impartite dal titolare;

PREMESSO

- che la Struttura è in possesso dell'autorizzazione al funzionamento come Comunità Alloggio Protetta (CAP) ai sensi della vigente normativa regionale, rilasciata dal Comune di Scandicci (FI) con Provvedimento dirigenziale n. 16256 del 2 aprile 2019, per n. 10 posti residenziali, ampliata a **11** posti residenziali con Provvedimento dirigenziale n.38 del 28/07/2023 rilasciato dal Comune di Scandicci (FI), nonché dell'accreditamento, ai sensi della legge regionale n. 82/2009, rilasciato dalla Società della Salute Fiorentina Nord Ovest con il provvedimento del Direttore n. 200/2019, rettificato con il provvedimento del Direttore n. 3/2020;

- che, in base a quanto previsto dalla programmazione locale, è stato preso atto che la Struttura è in grado di garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, riconoscendone il ruolo essenziale in relazione alla tipologia di utenza e alla collocazione territoriale;

- che la AUSL e la SdS valutano quindi necessario, in relazione alle esigenze socio-sanitarie emerse dalla programmazione territoriale di riferimento avvalersi della Struttura per le prestazioni oggetto di accordo;

- che la Struttura si rende disponibile a garantire l'offerta della propria collaborazione, per le prestazioni oggetto del presente accordo;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale e ne costituiscono il primo patto.

ART. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Sono oggetto del presente accordo le seguenti prestazioni quantitativamente sotto

indicate, riferite all'attuale capacità ricettiva della struttura, per come stabilita dagli atti autorizzativi in essere:

- accoglienza di persone adulte con disabilità stabilizzata, prevalentemente non in situazione di gravità, e riconoscimento di situazione di handicap, che, al termine del percorso assistenziale riabilitativo non sono in grado di rientrare al proprio domicilio e che necessitano di assistenza temporanea o continuativa volta a supportare le parziali capacità di autonomia e di autogestione, relazionali, sociali e di inserimento lavorativo;

- accoglienza di persone adulte con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare (Dopo di noi).

Non è garantito da parte della AUSL e della SdS il totale utilizzo della capacità ricettiva della struttura. Eventuali richieste di accoglienza di persone non residenti nel territorio della Zona Distretto Fiorentina Nord Ovest devono comunque essere previamente comunicate alla SdS.

ART. 3 – OBBLIGHI DELLA STRUTTURA

La Struttura s'impegna a:

- mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento vigente, anche in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda a terzi;
- garantire l'erogazione delle prestazioni, assicurando per il personale preposto il rispetto del CCNL di riferimento e degli accordi integrativi regionali, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di

utenza accolta (tale adempimento si intende anche per il personale dipendente da un soggetto terzo a cui sia affidata, in tutto o parte, l'esecuzione dei servizi della Struttura);

- rispettare tutte le norme e gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dal contratto collettivo di settore, anche ai fini del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per gli operatori impiegati nella gestione del servizio;

- garantire la figura di un Direttore/Responsabile (art. 7 del Regolamento n. 2/R del 3 marzo 2010, e ss.mm.) per un orario congruo rispetto al funzionamento della struttura, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente al quale siano affidati i compiti di organizzazione e gestione delle attività e di vigilanza degli aspetti qualitativi dei servizi forniti alle persone ospitate ai sensi del presente accordo. Il Direttore, ovvero la persona individuata quale responsabile della Struttura, rappresenta inoltre l'interlocutore e il punto di riferimento per le persone ospitate e i loro familiari e per i competenti servizi sociosanitari che le hanno in carico. Il nominativo del Direttore deve essere comunicato via PEC alla AUSL e alla SdS prima dell'avvio dell'accordo con le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti;

- garantire che le rette da applicare siano comprensive di tutte le prestazioni richieste dal presente accordo e dalla normativa di riferimento;

- stipulare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni che possano accadere all'interno della struttura;

- garantire una copertura media mensile di ore di assistenza di base alle persone ospitate, riabilitative/educative, specialistiche e infermieristiche, calcolata sul monte orario annuale previsto dalla normativa regionale proporzionato al numero di posti letto previsti dall'autorizzazione al funzionamento e rapportato alle 12 mensilità.

ART. 4 – MODALITA' DI AMMISSIONE

L'ammissione alla Struttura deve essere autorizzata dalla AUSL e dalla SdS sulla base di un Piano Assistenziale Personalizzato (PAP) definito dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare Disabilità (UVMD) della Zona Distretto di residenza della persona interessata secondo le indicazioni regionali.

A seguito dell'autorizzazione all'accesso alla persona interessata (o a chi ne ha la rappresentanza giuridica) è rilasciata apposito titolo d'acquisto/impegnativa nel quale viene indicata la struttura assegnata, il periodo di accoglienza autorizzato e l'importo della quota sanitaria e di quella quota sociale (a sua volta distinta tra la quota posta a carico della persona ospitata e il contributo economico integrativo eventualmente riconosciuto dalla SdS).

La permanenza della persona ospitata presso la Struttura oltre il periodo di accoglienza indicato nell'impegnativa deve essere autorizzata dalla AUSL e dalla SdS a seguito di rivalutazione da parte della competente UVMD.

L'effettivo ingresso in struttura viene concordato nei termini temporali e organizzativi con la Direzione della stessa, anche in caso di inserimenti urgenti dovuti a situazioni e circostanze di grave ed eccezionale necessità. La Struttura tramite posta elettronica deve dare conferma ai servizi competenti dell'avvenuto ingresso della persona interessata entro un giorno lavorativo dallo stesso.

L'ammissione della persona interessata è confermata dall'invio alla Struttura per posta elettronica del PAP e dell'impegnativa amministrativa al pagamento della retta rilasciata dai competenti uffici amministrativi della AUSL e della SdS.

È data facoltà alla Struttura di richiedere alla persona ospitata o a chi ne ha la rappresentanza giuridica la sottoscrizione della copia dell'impegnativa per ricevuta e accettazione.

ART. 5 – DIMISSIONI

La Struttura è tenuta a comunicare ai servizi competenti l'avvenuta dimissione della persona ospitata nel termine di un giorno lavorativo dalla cessazione delle prestazioni.

La dimissione delle persone ospitate, quando non avvenga per decesso o non sia decisa per loro diretta volontà o di chi ne ha la rappresentanza giuridica, deve essere concordata con i servizi competenti, coinvolgendo nella decisione le persone stesse o chi ne ha la rappresentanza giuridica, in particolare al verificarsi dei seguenti casi:

- variazione dello stato di salute della persona ospitata, certificato dalla UVM, che determini la necessità di diversa tipologia di accoglienza;
- manifesta, grave e perdurante incompatibilità della persona ospitata o dei suoi familiari con l'ambiente della struttura e/o con le altre persone ospitate, comprovata da una relazione del Direttore/responsabile della struttura;
- per accertata morosità nel pagamento del corrispettivo sociale del titolo d'acquisto a carico dell'assistito con presa in carico da parte dei servizi competenti, comprensiva dei relativi oneri economici, al fine di garantire la continuità assistenziale.

ART. 6 – DEFINIZIONE DELLA RETTA

La retta complessiva (pro capite pro die) di riferimento per i servizi di cui al presente accordo è pari a € **130,00**, IVA esente se e in quanto dovuta, così suddivisa:

- quota sanitaria (corrispettivo sanitario del titolo di acquisto/impegnativa) pari a € **75,00**, iva esente, a carico della AUSL di residenza della persona ospitata;
- quota sociale (corrispettivo sociale del titolo di acquisto/impegnativa) pari a € **55,00**, iva esente, a carico della persona ospitata e, in via residuale, della SdS/Comune di residenza della persona ospitata, sotto forma di contributo economico integrativo, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale e dei

relativi regolamenti zonali in materia.

Qualora sei o più persone ospitate nella struttura svolgano attività diurne di socializzazione o percorsi di inserimento lavorativo o socioterapeutico, la retta complessiva (pro capite pro die) riconosciuta per queste persone nei giorni di effettivo svolgimento di tali attività è pari a € 100,00, IVA esente, così suddivisa:

- quota sanitaria (corrispettivo sanitario del titolo di acquisto/impegnativa) a carico della AUSL di residenza della persona ospitata pari a € **60,00**, iva esente;
- quota sociale (corrispettivo sociale del titolo di acquisto/impegnativa) a carico della persona ospitata, ai sensi della vigente normativa, e, in via residuale, della SdS/Comune di residenza della persona ospitata sotto forma di contributo economico integrativo, pari a € **40,00**, iva esente.

La AUSL e la SdS si riservano di modificare, di comune accordo, la suddetta suddivisione tra quota sanitaria e quota sociale, dandone formale comunicazione preventiva alla Struttura.

ART. 7 – DISPOSIZIONI SULLE RETTE E SUGLI IMPORTI

Le rette si intendono comprensive di tutte le prestazioni specifiche al piano di trattamento, delle prestazioni sanitarie, delle prestazioni sociosanitarie e socioassistenziali, dell'assistenza religiosa e delle prestazioni alberghiere.

E' onere della Struttura provvedere autonomamente all'approvvigionamento di componenti di arredo e accorgimenti dettati dalle particolari esigenze di comodità, mobilitazione e sicurezza delle persone ospitate, secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali. In particolare, la Struttura deve disporre di:

- ausili e presidi per l'incontinenza con sistemi di assorbimento (es. pannoloni e traverse salvaletto) di cui all'Allegato 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017;

- dispositivi assistenziali ai sensi dell'Allegato A, punto 1, della deliberazione della Giunta Regionale n. 1313/2015.

Per tali prestazioni e materiali non può essere imputato alcun costo alle persone ospitate.

Resta inteso che le prestazioni sanitarie previste dai LEA (protesica personalizzata, nutrizione enterale e parenterale, ossigeno liquido e gassoso, medicazioni avanzate di cui al Nomenclatore, assistenza integrativa) sono garantite dal SSR senza alcun costo per le persone ospitate.

La Struttura si impegna a garantire alle persone ospitate l'assistenza infermieristica, l'assistenza riabilitativa, l'assistenza di base alla persona e l'assistenza specialistica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La Struttura è inoltre tenuta a curare l'approvvigionamento, la somministrazione e la conservazione dei medicinali prescritti dal medico curante, adottando la modalità di erogazione diretta da parte del servizio farmaceutico della AUSL che ne assicura la consegna secondo accordi con la Struttura, senza oneri a carico della stessa. L'assistenza farmaceutica alle persone ospitate (medicinali di classe "A" di cui alla legge n. 537/1993, con esclusione degli stupefacenti soggetti a registrazione di entrata/uscita) viene erogata direttamente dalla AUSL ai sensi dell'art. 8 del decreto legge n. 347/2001, convertito in legge n. 405/2001. I medicinali di classe "A" resi disponibili alla Struttura sono quelli iscritti nel prontuario terapeutico della AUSL, senza alcun onere per le persone ospitate.

ART. 8 – RICONOSCIMENTO DELLE GIORNATE DI ASSENZA

Le parti concordano che sono remunerate solo le prestazioni effettivamente erogate nelle modalità stabilite dal presente articolo. A tal fine si precisa che:

1. in caso di ricovero ospedaliero la Struttura deve informare tempestivamente (entro

le 24 ore successive al ricovero) i servizi territoriali di riferimento. Il riconoscimento e il conseguente pagamento della quota sanitaria della retta vengono sospesi dal giorno di ricovero ospedaliero della persona ospitata. La quota sanitaria della retta viene nuovamente corrisposta dal giorno di reinserimento in struttura. La quota sociale, così come individuata all'art. 6, si intende ridotta al 70% a decorrere dal giorno di uscita. La quota sociale ridotta al 70% è coperta in prima istanza dalla quota stabilita a carico della persona ospitata e, per la parte residuale, dalla SdS. La quota sociale è ripristinata al 100% dal giorno di reinserimento in struttura;

2. per i periodi di assenza a qualsiasi titolo sono considerate come un'unica giornata quelle di uscita e di rientro, quindi per l'intero periodo di assenza viene corrisposta la retta solo per la giornata di rientro;

3. in caso di ricovero ospedaliero non superiore a 30 giorni consecutivi è assicurato il mantenimento del posto letto;

4. in caso di ricovero ospedaliero superiore a 30 giorni consecutivi, il servizio amministrativo della Struttura può concordare il mantenimento del posto, previo parere della UVMD competente;

5. in caso di assenza per motivi familiari o rientro in famiglia non superiore a 7 giorni consecutivi (anche non previsti dal PAP) o per un periodo superiore, purché previsto dal PAP, ai fini del mantenimento del posto viene riconosciuta la quota sociale ridotta al 70%. che viene coperta in prima istanza dalla quota stabilita a carico della persona ospitata e, per la parte residuale, dalla SdS. La quota sociale è ripristinata al 100% dal giorno di reinserimento in struttura;

6. in caso di assenza per motivi familiari o rientro temporaneo in famiglia non previsti dal PAP superiori a 7 giorni consecutivi, il servizio amministrativo della Struttura può concordare il mantenimento del posto, previo parere della UVMD

competente, con oneri stabiliti in misura percentuale sulla quota sociale posta a carico della persona ospitata.

ART. 9 – MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E DI LIQUIDAZIONE

La Struttura provvede mensilmente, entro i primi dieci (10) giorni del mese successivo a quello di riferimento, a inviare fattura ai servizi competenti della AUSL e della SdS secondo le modalità previste dalla normativa vigente, specificando le giornate di ospitalità e le giornate di assenza, nonché quelle in cui le persone ospitate hanno svolto attività diurne di socializzazione o percorsi di inserimento lavorativo o socioterapeutico. Ciascuna fattura, riportante la dicitura “salvo errori e omissioni”, deve indicare numero di matricola INPS e la sede INPS competente ai fini dell'acquisizione del DURC, il nome della struttura, il periodo di fatturazione e riportare tutti i nominativi delle persone ospitate cui si riferisce.

Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata. La quota sanitaria a carico della AUSL e la parte di quota sociale posta a carico della SdS sotto forma di contributo economico integrativo sono dovute per la sola giornata di accettazione, fatta eccezione per i casi di decesso, le cui giornate possono essere fatturate dalla Struttura in considerazione delle prestazioni, assistenziali e non, che deve comunque garantire. La suddetta eccezione non si applica nel caso in cui la Struttura riesca a occupare nello stesso giorno il posto letto con un nuovo ospite, al fine di non coprire il singolo posto letto con due rette.

La fatturazione relativa alle spese sanitarie extra, non comprese nella quota sanitaria, in quanto oneri detraibili nella dichiarazione dei redditi, deve essere rilasciata separatamente.

Il pagamento avviene a seguito di verifica sulla congruità delle giornate fatturate e nei termini stabiliti dalla normativa nazionale e regionale in materia di pagamenti

della Pubblica Amministrazione.

Ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2019 inerenti al sistema Nodo Smistamento Ordini (NSO), le fatture possono essere emesse solo dopo la verifica di quanto trasmesso e l'emissione del relativo ordine di acquisto delle prestazioni attraverso il suddetto sistema.

Qualora queste operazioni non siano svolte come sopra indicato, non può essere dato corso al regolare pagamento delle prestazioni.

Relativamente alla parte di quota sociale a carico della SdS, la Struttura non può chiedere anticipazioni alla persona ospitata, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardato o mancato pagamento.

La normativa di riferimento di cui al presente articolo è il decreto legislativo n. 231/2002, e ss.mm.ii..

Ai fini della fatturazione e ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/2013, così come modificato dall'art. 25 del decreto legge n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, e ss.mm.ii., la AUSL e la SdS non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica, tramite il Sistema di Interscambio (SdI), né possono effettuare il pagamento, nemmeno parziale.

Per permettere agli uffici contabili della AUSL e della SdS una tempestiva liquidazione e l'ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente sulla fatturazione elettronica, la struttura deve obbligatoriamente inserire in fattura i dati essenziali (per AUSL: codice univoco – riferimento amministrazione – Id documento) comunicati dagli uffici della AUSL e della SdS.

Qualora la struttura non sia in possesso della Partita IVA non è soggetta a tali

adempimenti e per l'invio dei documenti di debito in originale può seguire le indicazioni di seguito riportate:

Fatturazione quota sanitaria

La Struttura emette una fattura mensile.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa di settore, la Struttura provvede alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

La fattura elettronica viene indirizzata al codice univoco identificativo della AUSL che è UFL7WY.

Fatturazione quota sociale a carico della SdS

Per l'importo della quota sociale posta a carico della SdS sotto forma di contributo economico integrativo all'indirizzo di PEC comunicato con il titolo di acquisto (impegnativa) o con separata comunicazione, riportando obbligatoriamente nelle fatture i riferimenti comunicati nel titolo di acquisto (impegnativa).

La AUSL e la SdS provvedono alla liquidazione e al successivo pagamento di quanto dovuto solo se la Struttura è in regola con la contribuzione verso gli enti previdenziali risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC positivo nei confronti dei propri dipendenti).

In caso di DURC irregolare la AUSL e la SdS, per quanto di competenza, attivano il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, e ss.mm.ii., trattenendo dal mandato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e versando le somme dovute all'Ente Previdenziale/Assicurativo competente, così come previsto dalla nota del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali prot. 37/2012 e dalla Circolare INPS n. 54/2012.

In caso di DURC irregolare, nulla è dovuto per i ritardati pagamenti conseguenti al procedimento di cui sopra e la Struttura non può opporre eccezioni, né ha titolo a

risarcimento di danni o interessi di mora.

ART. 10 – DOCUMENTAZIONE INFORMATICA

La Struttura è obbligata a fornire, concordandone la modalità, i dati di attività e quelli ulteriori ritenuti necessari, secondo le specifiche indicazioni regionali/aziendali.

La Struttura è tenuta inoltre a fornire i dati di attività secondo i contenuti e nel rispetto delle scadenze e delle modalità di trasmissione previste dalle disposizioni ministeriali e regionali vigenti secondo le tempistiche prescritte.

Poiché la AUSL è obbligata a raccogliere e trasmettere i suddetti dati, pena l'applicazione di sanzioni relative a ritardo o mancato invio dei flussi Informativi, la Struttura, a sua volta, è obbligata alla trasmissione dei dati che compongono i flussi di attività e le necessarie informazioni a corredo di questi.

ART. 11 – RAPPORTI CON LE PERSONE OSPITATE

La Struttura si impegna a garantire la corretta informazione alla persona ospitata o a chi ne ha la rappresentanza giuridica sulle procedure di accesso e sulle prestazioni erogabili. Durante la sua permanenza la Struttura sottopone alla persona ospitata o a chi ne ha la rappresentanza giuridica un test di gradimento sui servizi fruiti. I rapporti di cui sopra devono essere condotti nel pieno rispetto delle normative in materia di trasparenza e di protezione dei dati personali.

Il Regolamento interno della CAP recepisce tutte le indicazioni previste dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2/R del 9 gennaio 2018, e ss.mm.ii., e tutte le eventuali ulteriori indicazioni previste dalle normative nazionali e regionali in vigore nel periodo di validità del presente accordo.

La Struttura si impegna a dare congruo avviso alle persone ospitate (o a chi ne ha la rappresentanza giuridica), alla AUSL e alla SdS di eventuali sospensioni temporanee delle prestazioni, fermo restando che, di norma, le prestazioni previste dal presente

accordo non possono essere interrotte.

In ogni caso, le chiusure di servizi devono essere preventivamente comunicate alla AUSL e alla SdS dagli stessi espressamente autorizzate.

ART. 12 – INCOMPATIBILITA’

La Struttura si impegna ad accertare e a dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto all’art. 4, comma 7, della legge n. 412/1991, e ss.mm.ii., e all’art. 1, commi 5 e 19, della legge n. 662/1996, e ss.mm.ii..

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, e ss.mm.ii., e del Piano Nazionale Anticorruzione, è fatto altresì divieto ai dipendenti della AUSL e della SdS che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la struttura.

ART. 13 – RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE

Le attività all’interno della struttura devono essere condotte nel pieno rispetto delle leggi sulla trasparenza (decreto legislativo n. 33/2013, e ss.mm.ii.), sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990, e ss.mm.ii.) e sulla protezione dei dati personali, provvedendo ad acquisire dalla persona ospitata (o da chi ne ha la rappresentanza giuridica) il consenso scritto al trattamento dei dati personali e particolari. È fatto divieto alla Struttura di utilizzare le informazioni assunte nell’espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti all’attività stessa. Ulteriori specifiche sono indicate nell’apposito articolo dedicato al trattamento dei dati.

Per quanto riguarda i requisiti inerenti alla normativa sulla sicurezza e prevenzione incendi la Struttura garantisce tutti gli obblighi derivanti dal decreto legislativo n.

81/2008, e ss.mm.ii., anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e al primo soccorso.

Gli obblighi relativi a interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii., la sicurezza dei locali della struttura sono a carico della Struttura, che si impegna ad adeguare la stessa, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che possono intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

La Struttura assicura il rispetto del novellato Titolo X del decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii., a seguito della pandemia da CoViD-19.

La Struttura dà assicurazione che non è stata oggetto di irrogazione di alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari, di cui al decreto legislativo n. 231/2001, che impediscono di contrarre con gli Enti Pubblici.

La Struttura è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità ai sensi della legge n. 68/1999.

ART. 14 – CONTROLLI

La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal SSR. Per i controlli relativi al mantenimento dei requisiti minimi di esercizio la AUSL e la SdS si avvalgono della Commissione Multidisciplinare di cui alla legge regionale n. 41/05, e ss.mm.ii., composta da personale della AUSL.

In ordine alle attività erogate dalla Struttura e sulla base dell'attuale normativa in materia, la AUSL e la SdS si riservano di effettuare attività di controllo e di vigilanza

sul rispetto del presente accordo, tramite le strutture aziendali, della SdS e comunali a ciò preposte.

A tale scopo la Struttura mette a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente all'attività svolta.

Si conviene altresì che sono attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto alla struttura, sia a mezzo della documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione erogata.

ART. 15 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Resta fermo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e pertanto l'Associazione deve, per i pagamenti relativi al presente contratto, utilizzare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane Spa.

Ai soli fini della tracciabilità dei pagamenti è stato acquisito il CIG [B71B43B0CD].

Ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Struttura la AUSL e la SdS acquisiscono il DURC.

Come sopra detto, la liquidazione delle competenze avviene nel caso in cui la Struttura risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali. In caso di accertata irregolarità del DURC viene trattenuto l'importo corrispondente alle inadempienze accertate nel DURC medesimo e tale importo è versato direttamente dalla AUSL e/o dalla SdS a INPS e/o INAIL come intervento sostitutivo.

ART. 16 – EFFICACIA DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Il presente accordo è sottoscritto dalla AUSL e dalla SdS nel cui territorio è ubicata la struttura e può essere considerato efficace da parte di tutte le altre AUSL e degli

altri Comuni o SdS del territorio regionale ed extra regionale che intendono usufruire delle prestazioni previste nell'accordo stesso, ferma restando la fatturazione separata nei confronti di ciascuno di essi.

ART. 17 – INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO E RISOLUZIONE

17.1. Inadempienze e penali

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente accordo, la AUSL e la SdS sono tenuti a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse. Le eventuali controdeduzioni della Struttura devono essere comunicate alla AUSL e alla SdS entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte della AUSL e della SdS, il competente Ufficio procede all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 a un massimo di € 1.000,00, anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della AUSL e della SdS a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi dell'accordo contrattuale. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

La AUSL e la SdS si riservano di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

17.2. Sospensione

La AUSL e la SdS si riservano la facoltà di sospendere il presente accordo qualora

sia accertato il mancato rispetto degli adempimenti previsti dallo stesso. A fronte di tale inosservanza è concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procede a sospendere l'accordo per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, lo stesso si intende automaticamente risolto.

17.3. Recesso

Qualora la Struttura intenda recedere dal presente accordo deve darne comunicazione alla AUSL e alla SdS tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi. La AUSL e la SdS possono recedere dal presente accordo per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Struttura.

17.4. Risoluzione

La AUSL e la SdS possono risolvere il presente accordo previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni di cui al presente accordo tali da essere valutate, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione;
- sospensione dell'attività non preventivamente concordata con la AUSL e la SdS.

17.5. Clausola risolutiva espressa

Il presente accordo decade di diritto in misura parziale o totale nei seguenti casi:

- ritiro, revoca o perdita dell'autorizzazione / accreditamento;
- accertato caso di incompatibilità del personale addebitabile a responsabilità della

Struttura;

- nel caso in cui nella gestione e nella proprietà della Struttura vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto della normativa di settore e del GDPR di cui al Regolamento UE 679/2016. La Struttura quale autonomo titolare dei dati, nell'effettuare le operazioni e i compiti a essa affidati deve osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le richieste. La Struttura è altresì tenuta a osservare compiutamente quanto disposto dalla suddetta normativa e in particolare deve informare la AUSL e la SdS in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In ogni caso la Struttura si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dalla AUSL e dalla SdS o dai soggetti sopra indicati senza preventivo consenso degli stessi, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate alla Struttura.

Per gli utenti inseriti nella Struttura il titolare dei dati è la AUSL, in contitolarità con la SdS per le persone ospitate in carico ai servizi sociali della stessa SdS. La AUSL e, per quanto di competenza, la SdS individuano la Struttura quale Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR di cui al Regolamento UE 679/2016, con apposito atto giuridico in relazione alle attività di natura assistenziale. Il presente accordo ha validità per il tempo necessario a eseguire le attività affidate al

responsabile e si considera venuto meno al termine delle attività stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.

Il Responsabile del trattamento, per l'espletamento delle operazioni affidategli dalla AUSL e dalla SdS tratta anche i dati anagrafici, sociali, assistenziali e di salute delle persone ospitate. Il Responsabile del trattamento è tenuto a organizzare, gestire e supervisionare tutte le operazioni di trattamento di competenza, attenendosi ai principi generali e alle disposizioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ovvero ad assicurare che i dati personali oggetto del trattamento siano:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi (a tale riguardo, l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi deve essere ridotta al minimo, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi ovvero adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità);
- esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.

Ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile in base alle disposizioni dell'art. 37 del GDPR, lo stesso si impegna a nominare e comunicare ai Titolari il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

ART. 19 – POLIZZE ASSICURATIVE

A copertura dei rischi inerenti l'attività svolta dalla Struttura in esecuzione del presente accordo con mezzi, strumenti e personale propri, la Struttura dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, incluse le persone ospitate, con massimali adeguati e dalla

medesima ritenuti congrui, esonerando espressamente la AUSL e la SdS da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento della attività oggetto dell'accordo stesso.

ART. 20 – CODICE DI COMPORTAMENTO

La Struttura è tenuta a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo i principi contenuti nel Codice di comportamento della AUSL adottato con la deliberazione del direttore generale n. 1358/2016 e nel Codice di Comportamento dei dipendenti della SdS approvato con la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 10/2014 (pubblicati sui rispettivi siti web alla voce "Amministrazione trasparente - Disposizioni generali - Atti generali").

ART. 21 – FORO COMPETENTE

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che possa insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente accordo e che non venga risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Foro di Firenze. A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

ART. 22 – DECORRENZA E DURATA

Le parti convengono che il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione per **n. 24 mesi**, secondo quanto previsto nell'accordo rep. N. ____ del _____. Ogni variazione al presente accordo deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto.

ART. 23 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Il presente accordo è registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che ha interesse a farlo. Il presente atto è esente da bollo, in quanto la Fondazione di partecipazione "Ora con Noi" è ONLUS di diritto ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 460/97.

ART. 24 – CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si fa riferimento al Codice Civile e alle norme di legge applicabili.

ART. 25 – SOTTOSCRIZIONE

Il presente accordo viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica.

**IL DIRETTORE SOS DIPARTIMENTALE SERVIZI AMMINISTRATIVI
PER TERRITORIO E SOCIALE FIRENZE – EMPOLI**

Dott.ssa Annalisa Ghiribelli

**IL DIRETTORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORD
OVEST**

Dott. Andrea Francalanci

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA STRUTTURA

D'Eugenio Giuseppe

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

TRA

l'Azienda USL Toscana Centro, nella persona della Dott.ssa Annalisa Ghiribelli responsabile SOS Servizi Amministrativi per territorio e sociale Empoli, domiciliata per la carica presso la sede dell'Azienda sita in Firenze P.zza S.Maria Nuova, 1 50122 (FI), Partita IVA/codice fiscale 06593810481, di seguito anche come "Azienda" o "Titolare/contitolare del trattamento",

la **Società della Salute Fiorentina Nord Ovest**, con sede legale in Sesto Fiorentino (FI), Via Gramsci n. 561, codice fiscale e partita IVA 05517820485, di seguito denominata "SdS", rappresentata dal dott. Andrea Francalanci, domiciliato per la carica presso la stessa SdS, il quale interviene, stipula e agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore; di seguito anche come "SDS" o "Titolare/Contitolare del trattamento"

E

La Fondazione di partecipazione "Ora con Noi Onlus" di seguito denominata "Struttura", con sede legale in Via Bessi 2, Scandicci, Partita IVA 06933540483 nella persona del suo Legale Rappresentante D'Eugenio Giuseppe, nato a Taurianova il 08.01.1955, C.F. DGNP55A08L063Q, domiciliato per la carica presso la sede della Società quale soggetto proprietario e gestore della Comunità Alloggio Protetta "Casa Humanitas" ubicata in Badia a Settimo - Scandicci (FI), Via dell'Orto, 9, domiciliato per la carica presso la sede della Società quale soggetto proprietario e gestore della Comunità Alloggio Protetta "Casa Humanitas" ubicata in Badia a Settimo - Scandicci (FI), Via dell'Orto, 9, di seguito anche come "Fondazione" o "Responsabile del trattamento", congiuntamente anche come le "Parti"

Premesso che:

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (Azienda) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;
- l'Azienda, la SDS e la Fondazione sottoscrivono contestualmente l'accordo contrattuale per la gestione della struttura residenziale "Casa Humanitas" Scandicci, periodo di validità 24 mesi dalla data di stipula;



Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

- ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;

- nell'ambito dell'oggetto dell'accordo contrattuale citato, le attività di trattamento necessarie prevedono una diversa qualificazione dei soggetti coinvolti ovvero l'Azienda e la SDS che, in relazione alle stesse, potranno assumere il ruolo di Titolare o di Contitolare: per gli utenti inseriti nella struttura il Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda mentre per le persone ospitate in carico ai servizi sociali della stessa SdS quest'ultima e l'Azienda si configureranno quali Contitolari.

- il Titolare/Contitolare ha affidato alla Fondazione lo svolgimento delle attività e delle prestazioni così come definite nel contratto sopra specificato, che si richiama espressamente, e del quale la presente forma parte integrante e sostanziale, che comporta il trattamento di dati personali di titolarità e/o contitolarità dell'Azienda e della SDS;

- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare/Contitolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;

- tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti.

Tutto quanto sopra premesso

l'Azienda e la SDS, in qualità di Titolare/Contitolare del Trattamento, con la presente

NOMINANO

congiuntamente e in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito "GDPR"), la Fondazione di partecipazione "Ora con Noi Onlus" RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare/Contitolare l'Azienda e la SDS e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell'esercizio delle attività espletate per loro conto relativamente al servizio di gestione della struttura residenziale "Casa Humanitas" di Scandicci.

Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti e di cui al citato contratto.

Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare/Contitolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

- dati personali, di cui all'art. 4 n. 1 del GDPR;

- dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all'art. 9 del GDPR;
- dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'art. 10 GDPR.

Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:

- pazienti/utenti;
- familiari dei pazienti/utenti;

Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza

Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013¹ che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

Articolo 5 – Disponibilità e uso dei dati

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile:

- i dati non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare/Contitolare ne faccia richiesta;
 - il Responsabile si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione.
- Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggio pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli “interessati” per finalità diverse da quelle nel presente atto.

Articolo 6 - Cessazione del trattamento

Una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare/Contitolare i dati personali acquisiti, pervenuti a sua conoscenza o da questi elaborati in relazione all'esecuzione del servizio prestato e, solo successivamente, si impegna a cancellarli dai propri archivi oppure distruggerli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare/Contitolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.

¹

¹[http://www.uslcentro.toscana.it/attachments/article/525/Codice%20di%20Compartamento%20\(28-06-16\).pdf](http://www.uslcentro.toscana.it/attachments/article/525/Codice%20di%20Compartamento%20(28-06-16).pdf)

Articolo 7 - Validità e Revoca della nomina

La presente nomina avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti e potrà essere revocata a discrezione del Titolare/Contitolare.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare/Contitolare sotto il profilo della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Articolo 8 - Sub-responsabili

Il Responsabile del trattamento non potrà ricorrere ad altri Responsabili senza la preventiva autorizzazione specifica del Titolare del trattamento. In tale ipotesi il Responsabile dovrà inviare, a mezzo P.E.C., circostanziata e motivata richiesta al Titolare/Contitolare che avrà la facoltà di consentire o meno detta nomina.

Ai sensi dell'art. 28, par. 4 del GDPR, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare/Contitolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il Titolare/Contitolare del trattamento e il responsabile del trattamento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare/Contitolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

Articolo 9 - Designazione e autorizzazione degli incaricati

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione/Contratto.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

- individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
- vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
- garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
- verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
- cura la formazione e l'aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.

Il Responsabile, su richiesta, invia al Titolare/Contitolare del trattamento a mezzo P.E.C. l'elenco nominativo con specifica evidenza delle relative mansioni dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali svolti per suo conto e nell'ambito della Convenzione/Contratto.

Articolo 10 – Responsabile della protezione dei Dati

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell'art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare/Contitolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

Articolo 11 - Diritti degli interessati

Premesso che l'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare/Contitolare, il Responsabile si rende disponibile a collaborare con il Titolare/Contitolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare/Contitolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare/Contitolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare/Contitolare, senza ritardo e comunque non oltre le 72 ore dalla ricezione, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, ecc.) e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare/Contitolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

Articolo 12 - Registro dei trattamenti

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni del comma 5 dell'art. 30 del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o

anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare/Contitolare, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare/Contitolare;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare/Contitolare e/o dell'Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare/Contitolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

Articolo 13 - Sicurezza dei dati personali

Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile fornisce al Titolare/Contitolare l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

Articolo 14 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)

Il Responsabile, ove tale obbligo sia ad esse applicabile, fornirà al Titolare/Contitolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare/Contitolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare/Contitolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

Articolo 15 - Compiti e istruzioni per il Responsabile

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare/Contitolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

Articolo 16 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali

Il Responsabile si impegna:

- a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali del Titolare/Contitolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dal Contratto/Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, nonché, infine, dalle presenti istruzioni;
- non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto/Convenzione - i dati personali ricevuti dal Titolare/Contitolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare/Contitolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;
- collaborare con il Titolare/Contitolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- dare immediato avviso al Titolare/Contitolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
- non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare/Contitolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;
- in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare/Contitolare per quanto di sua competenza;
- segnalare eventuali criticità al Titolare/Contitolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
- coadiuvare, su richiesta, il Titolare/Contitolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

Articolo 17 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati

Il Responsabile deve:

- verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare/Contitolare in materia di archiviazione nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;
- prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell'incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;
- conservare, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;
- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare/Contitolare (ad esempio a propri fornitori e/o subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare/Contitolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
- sottoporre preventivamente al Titolare/Contitolare, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
- non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;
- segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare/Contitolare.

Articolo 18 – Violazione dei dati

Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare/Contitolare, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore, con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del Titolare/Contitolare, ogni violazione dei dati personali (*data breach*) fornendo, altresì:

- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare/Contitolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 33 - 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare/Contitolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

Articolo 19 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare/Contitolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

Articolo 20 - Trasferimento dei dati personali

Il Responsabile del trattamento si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 CAPO V.

Articolo 21 - Attività di audit

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare/Contitolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare/Contitolare o da altro soggetto da esso incaricato.

Qualora il Titolare/Contitolare rilevasse comportamenti difforni a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa del Responsabile ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella sua attività.

Articolo 22 - Ulteriori istruzioni

Il Responsabile comunica tempestivamente al Titolare/Contitolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico, affinché il Titolare/Contitolare possa accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.

Il Responsabile informa prontamente il Titolare/Contitolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi

comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorché applicabile.

Articolo 23 - Codici di Condotta e Certificazioni

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare/Contitolare l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del GDPR e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare/Contitolare, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del GDPR.

Articolo 24 – Norme finali e responsabilità

Il Titolare/Contitolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare/Contitolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare/Contitolare stesso a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali o delle istruzioni contenute nei relativi atti di nomina anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

L'anno duemilaventicinque (2025) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta.

IL DIRETTORE SOS DIPARTIMENTALE SERVIZI AMMINISTRATIVI PER
TERRITORIO E SOCIALE FIRENZE – EMPOLI

Dott.ssa Annalisa Ghiribelli

IL DIRETTORE SDS FIORENTINA NORD OVEST

Dott. Andrea Francalanci

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA STRUTTURA

D'Eugenio Giuseppe